Uno dei Borghi più belli d'Italia

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Piazza Roma,13 CAP 64041 tel 0861.979142 c.f. 00179510672

AiCC Associazione Italiana Città della Ceramica

Prot. n. 4178 del 01/08/2022

ORDINANZA n. 34 del 01/08/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI INTERDIZIONE ALL'ACCESSO A VIA SCESA DELLE COSTE IN CASTELLI CAPOLUOGO E CONSEGUENZIALE MESSA IN SICUREZZA PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI

IL SINDACO

Considerato che nella tarda serata del giorno 30/07/2022 in via Scesa delle Coste si registrava il cedimento di un'ampia porzione della pavimentazione posta a ridosso e contigua all'edificio individuato in Catasto al foglio n. 19, mappale n.129 e che la stessa sprofondava in una cavità sottostante corrispondente ad un locale completamente interrato e pertinenziale all'unità immobiliare individuata al subalterno n.2 del richiamato mappale n.129;

Atteso che, allertata allo scopo, interveniva sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, la quale, preso atto delle circostanze del caso interdiceva l'accesso all'intera via di Scesa delle Coste disponendo, altresì, nel contempo, lo sgombero, a titolo precauzionale, delle unita immobiliari servite dall'accesso al civico n.19 di Via F.A. Grue;

Rilevato che, quand'anche al momento non si registrino danni al patrimonio edilizio contiguo, l'evoluzione del dissesto generatosi dal cedimento di che trattasi potrebbe, nel brevissimo periodo e, specie, in concomitanza con eventi meteorologici avversi, produrre un'alterazione del quadro statico dell'intero contesto di riferimento con gravi ripercussioni sul patrimonio edilizio interessato nonchè impedimento e pericolo per l'incolumità delle persone, fruitori e titolari dei diritti reali di godimento sugli immobili ricompresi nello scenario di riferimento;

Considerato, pertanto, che:

- si rende necessario provvedere in merito alla tutela dell'incolumità pubblica e privata nonché alla conservazione del patrimonio edilizio interessato, ad inibire l'accesso all'intera via di Scesa delle Coste, nonché, in via precauzionale, l'utilizzo dell'intero immobile individuato catastalmente al foglio n.19 mappale n.127 e, conseguentemente, notificare il presente provvedimento ai titolari e/o utilizzatori degli immobili interessati;
- l'art.54, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico per le disposizioni legislative *e* regolamentari in materia di Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

1) La chiusura totale con inibizione all'accesso veicolare e pedonale delle intera via di Scesa delle Coste in Castelli capoluogo.
2) La temporanea inibizione, fino a revoca della presente, delle unità immobiliari a cui si accede dal civico n.19 di via F.A.Grue e distinti in Catasto al foglio n. 19 mappale n. 127.

Conseguentemente,

DISPONE

La notifica della presente ai titolari catastali delle proprietà immobiliari interessate dalla presente Ordinanza, partecipando che ogni accesso all'area ed agli immobili di cui alla presente, ritenuto indispensabile ed indifferibile, dovrà essere preventivamente concordato con il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o sotto la sorveglianza del personale dei Vigili del Fuoco.

Che, in particolare, la ditta titolare dei diritti reali di godimento sul/i locale/i interrato/i ricompresi nel subalterno n. 2 del mappale n.129, il cui cedimento strutturale delle relative partizioni murarie e di copertura è da ricondurre all'origine dello sfondellamento della sovrastante pavimentazione stradale pubblica, intervenga AD HORAS alla messa in sicurezza del contesto rappresentato attraverso idonei interventi finalizzati al ripristino degli strati di fondazione e della correlata sovrastante e superficiale pavimentazione stradale interessata dal cedimento in argomento tenendo conto del seguenti condizioni minime.

a. tutti i lavori di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti da un'impresa abilitata e sotto la direzione di un tecnico abilitato con l'osservanza delle disposizioni normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa vigente in materia.
b. entro il termine di giorni 2 (due) decorrenti dalla data di ricezione della presente dovrà essere comunicato, a questo Ufficio, il nominativo del tecnico incaricato di assumere la direzione dei lavori di messa in sicurezza, nonché l'indicazione della ditta incaricata di eseguirli.
c. entro il termine inderogabile di gg. 30 (giorni trenta), sempre decorrenti dalla data di ricezione della presente ordinanza, dovrà essere prodotta all'Ufficio Tecnico Comunale, idonea documentazione attestante l'avvenuta ottemperanza alle presenti disposizioni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza compromesse dagli eventi in argomento.

PREAVVERTE CHE

nel caso in cui, per motivi diversi ed oggettivi, si renda impossibile procedere "*ad horas*", nei termini e nei tempi sopra previsti, alla notifica alla ditta proprietaria dei locali interrati oggetto di cedimento strutturale, considerata la prevedibile e pericolosa evoluzione dello stato dei luoghi che impone un immediato intervento risolutivo e nessuna possibilità di dilazione dei termini previsti, l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di provvedere alla diretta esecuzione di quanto sopra disposto nelle forme previste dalla legge in caso di esecuzione di opere in somma urgenza, prevedendo, fin d'ora l'accollo delle relative spese, in primis, a carico della richiamata ditta titolare della proprietà in questione.

L'inosservanza alle disposizione della presente ordinanza è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita: "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

In caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questo Ente e, il Responsabile competente, provvederà al recupero delle spese interamente sostenute, in danno dei proprietari inadempienti; eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno posti a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in sede civile, penale ed amministrativa.

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del!' Abruzzo, ai sensi dell'art.3 della L.241/1990, entro 60 giorni dalla sua avvenuta notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre da essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Castelli, venga notificata alle diverse ditte titolari degli immobili interessati.
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per competenza e/o opportuna conoscenza ai seguenti Enti ed Uffici:

- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelli;
- alla Prefettura di Teramo;
- agli Enti gestori delle reti di distribuzione dei servizi pubblici

CASTELLI 1 agosto 2022

Il Sindaco
Rinaldo SECA

COMUNE DI CASTELLI (TERAMO)